

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 3 marzo 2006, prot. n. 4101/1.3.16

*Quesito inerente ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità.*

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, inerente la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale o di sindaco, dovuta ad un rapporto di lavoro intercorrente tra il candidato e una S.p.A. pubblica, si espongono le seguenti considerazioni.

In linea generale si premette che, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione (Corte Costituzionale 21-28 novembre 1972, n. 166). Ne discende che le norme che comprimono tale diritto sono soggette a stretta interpretazione per cui non possono essere applicate né in via estensiva, né analogica.

Con riferimento all'ipotesi di ineleggibilità, la fattispecie prospettata potrebbe astrattamente essere ricondotta all'articolo 60, comma 1, n. 11) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che non sono eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale "gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia".

Pertanto, per ricadere nell'ipotesi appena descritta, l'azienda di cui il candidato è dipendente dovrebbe dipendere dal Comune di . . . , ma ciò non risulta essendo l'ente una S.p.A.

Sull'interpretazione del termine enti "dipendente" è stato ritenuto che sussista tale situazione quando un ente pubblico è sottoposto ad un potere d'ingerenza da parte di un altro (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 18 gennaio 1994, n. 391); ancora, che vadano annoverati tra di essi anche gli enti che, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile rispetto all'ente sovraordinato, siano finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultimo (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 20 aprile 1993, n. 4646), mentre è stato escluso il rapporto di dipendenza quando l'ente subordinato non è assimilabile né agli "istituti", né alle "aziende", né ai "consorzi" (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 27 giugno 1994, n. 6160).

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'ipotesi di ineleggibilità nel caso prospettato non sussista.

Passando all'ipotesi di incompatibilità, la fattispecie da Lei prospettata potrebbe astrattamente essere ricondotta all'articolo 63 del D.Lgs. 267/2000 il cui comma 1, nn. 1) e 2), prevede rispettivamente che le cariche di sindaco o di consigliere comunale siano incompatibili con quelle di amministratore o dipendente "con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente" e con quella di colui che "come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione".

*Omissis.*

La Corte di cassazione ha precisato la nozione di "vigilanza" (I Sezione, 7 aprile 1992, n. 4266). Dalla sentenza citata si evince che, per quanto riguarda il rapporto di vigilanza, un rapporto del genere postula una vera e propria ingerenza del comune, nel funzionamento dell'ente, istituto o azienda, ossia un potere di incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo, ad esempio concorrendo alla nomina dei suoi rappresentanti, partecipando all'approvazione dei suoi bilanci e così via, la qual cosa, ove non sia giustificata dalla particolare natura di tale organismo, deve essere prevista espressamente da una disposizione di legge, da una clausola convenzionale o dall'atto costitutivo.

Passando al concetto di "sovvenzione", sempre la Corte di Cassazione (I Sezione, 19 dicembre 1975, n. 4186) ha ritenuto che, ai fini della determinazione della causa di incompatibilità, un ente deve ritenersi sovvenzionato dal comune quando i contributi - di carattere continuativo - non abbiano natura di corrispettività, ma siano erogati discrezionalmente, anche per porre l'ente in grado di raggiungere o meglio soddisfare lo scopo assegnato alla sua attività. Ha indubbio carattere di sovvenzione il contributo del comune in favore di un ente in funzione integrativa del bilancio dell'ente stesso.

Infine, in relazione all'ulteriore requisito della attribuzione al dipendente di poteri di rappresentanza o di coordinamento, ai fini delle ipotesi di incompatibilità in questione, la giurisprudenza ha fornito interpretazioni notevolmente ampie.

I dipendenti con poteri di rappresentanza sono considerati tutti coloro hanno il potere di impegnare l'ente verso terzi (Cass. Civ. 25 giugno 1987, n. 5594). Tale potere si presume nei confronti degli amministratori dell'ente o azienda, ma non nei confronti dei dipendenti che, essendo distribuiti in diverse categorie sovrapposte tra loro, non necessariamente hanno il potere di impegnare l'ente o l'azienda verso i terzi.

I dipendenti con poteri di coordinamento sono quei soggetti che, pur non avendo la rappresentanza esterna, svolgono funzioni di rilevante interesse, coordinando attività e compiti di altri dipendenti ad un livello che, per qualità e quantità sia tale da incidere sulla politica complessiva dell'ente o sulle scelte rilevanti nei rapporti col Comune (Cas. Civ. 6 dicembre 1985, n. 6131).

Per concludere, si fa presente che spetta al Consiglio Comunale, organo competente alla convalida degli eletti (articolo 41 del D.Lgs. 267/2000) e all'attivazione del procedimento (articolo 69 del D.Lgs. 267/2000) di contestazione delle cause di incompatibilità, valutare la sussistenza o meno, nel caso concreto, delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Tale procedura consente comunque all'amministratore locale di formulare osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità entro 10 giorni dal momento in cui il Consiglio comunale gliela contesti.